

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

TRA

la Regione Abruzzo, (di seguito **“Regione”**), con sede legale in via Leonardo da Vinci, n. 6 – 67100 – L’AQUILA, rappresentata dal Dirigente del servizio OO.MM. e Acque Marine, Dott. Franco Gerardini,

E

l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (di seguito **“ARTA”**), con sede in Pescara, al viale Guglielmo Marconi, n. 178, cod. fisc. 91059790682, Partita Iva 0159980685, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, arch. Francesco Chiavaroli,
di seguito indicate congiuntamente **“le parti”**,

PREMESSO CHE

- le attività di dragaggio delle strutture portuali della Regione Abruzzo sono operazioni che si rivelano necessarie per garantire la funzionalità operativa dei porti e assicurare la navigabilità e garantire le condizioni di sicurezza. L’accumulo di sedimenti nei bacini portuali corrisponde ad una diminuzione della profondità dei fondali che ostacolano in questo modo la manovrabilità delle navi in ingresso e in uscita. Per la funzionalità di queste infrastrutture sono richieste operazioni di manutenzione che spesso non vengono eseguite con una frequenza adeguata, a causa della mancanza di spazi adibiti al deposito dei sedimenti dragati;
- una prima risposta alle problematiche tipiche sopra evidenziate è data da vasche di colmata. Quelle esistenti sono ormai totalmente sfruttate o con volumi disponibili insufficienti ed i cui sedimenti depositati all’interno delle stesse devono essere rimossi e/o utilizzati/depositati in altri siti idonei di destinazione;
- nella gestione complessiva della problematica, il D.M. 173/2016 individua al capitolo 2.8, tra le ipotesi prioritarie di gestione dei sedimenti marini, quello dell’immersione deliberata in mare oltre le 3MN, in ambiente marino non costiero, al fine di valorizzare la “risorsa sedimento” non idoneo, per granulometria, al ripascimento della spiaggia emersa e/o sommersa. In tale ipotesi quindi un ruolo importante è assolto dai siti di ricezione a mare ponendo quindi l’esigenza di individuarne di nuovi;
- la Regione Abruzzo, per la localizzazione di un nuovo sito da adibire al deposito dei sedimenti marini dragati per la risoluzione delle diverse problematiche esistenti, ha in corso, con il supporto scientifico dell’Università dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale, DGR. 841 del 27/12/2017, l’elaborazione di un complesso e

qualificato studio denominato: “AnCoRa – Analisi di rischio della fascia Costiera della Regione Abruzzo”, che ha individuato un sito, potenzialmente idoneo, al largo delle coste abruzzesi;

PRESO ATTO che nell’analisi dello studio AnCoRa, si evidenzia come:

- il sito individuato è ubicato nella zona di mare situata tra i Comuni di Pescara e Ortona, in quanto rappresenta una posizione adeguata sia da un punto di vista tecnico sia per l’assenza di aree protette/siti Sic, etc. nelle vicinanze;
- il suddetto sito è tecnicamente vantaggioso poiché è situato al centro tra i porti di Pescara ed Ortona, che risultano i più problematici per le attività di dragaggio da effettuare, a causa delle rilevante quantità di sedimenti marini da gestire;
- il sito di immersione, come si evince dalla planimetria allegata alla presente convenzione (Allegato 1), costituendone parte integrante e sostanziale della stessa, come da studio “AnCoRa – analisi di rischio della fascia costiera della Regione Abruzzo”, Gestione dei sedimenti - “Proposta preliminare di individuazione di un sito di immersione dei sedimenti”(elaborato RAP02R02), ha una corrispondenza batimetrica minima di -30mt e con una superficie compresa tra 30 e 50 kmq;
- la localizzazione preliminare definita in relazione alle analisi di caratterizzazione del sito da effettuare seguendo le normative vigenti in materia;

CONSIDERATO che le attività riguardanti l’immersione deliberata in mare è regolata dal D.M. 15/07/2016, n. 173 il quale presuppone la caratterizzazione dell’area marina destinata all’immersione dei sedimenti marini idonei;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 di “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i. in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 istituisce e disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Arta e, in particolare l’art. 5 co. 1, lett. g) e h);
- l’art. 20, co. 7, della citata legge regionale al comma 1 dispone che “La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi dell’A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico”;

VERIFICATA la disponibilità dell’Arta ad eseguire le attività di caratterizzazione del sito, allo stato per una superficie pari ad un terzo (1/3) del sito così come individuato dallo studio AnCoRa e che la stessa ARTA con nota prot. n. 23449/19 del 13/05/2019, ha trasmesso il preventivo di spesa per le attività da svolgere;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale Arta Abruzzo n. in data ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ARTICOLO 2

Oggetto dell'attività

1. Oggetto della presente convenzione è la caratterizzazione, ai sensi del D.M. 173/2016, da parte dell'ARTA, del sito a mare individuato dalla Regione Abruzzo per l'immersione di sedimenti marini.

ARTICOLO 3

Modalità della prestazione

1. La prestazione consisterà nell'esecuzione di attività di campionamento in sito, analisi di Laboratorio e redazione di rapporti tecnici secondo la specifica al punto 3.3.1 del D.M. 173/2016 e di cui al preventivo redatto e come di seguito meglio specificato:

- a) Analisi chimica dell'Acqua (19 campioni);
- b) Analisi Sedimenti: caratteristiche Fisiche (19 campioni);
- c) Analisi Sedimenti: caratteristiche Chimiche (19 campioni);
- d) Analisi sedimenti: Test Ecotossicità (19 campioni);
- e) Analisi Sedimenti: Analisi Chimiche (19 campioni);
- f) Analisi Sedimenti: Analisi Microbiologiche (19 campioni);
- g) Analisi Nacrobenthos (19 campioni).

2. L'ARTA si impegna a realizzare le attività così come previsto nel Preventivo.

ARTICOLO 4

Durata e decorrenza della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata di 1 (UNO) anno e può essere prorogata con apposito atto dirigenziale, in dipendenza della continuazione dell'attività medesima e previo accertamento della disponibilità di ARTA.

ARTICOLO 5

Corrispettivo e valore della prestazione

1. L'ARTA espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale annuale per le attività in oggetto è quello di cui al preventivo di spesa inviato alla Regione con nota prot. n. 21449 in data 13/05/2019 (allegato 3), dal cui totale va tuttavia detratta l'IVA, trattandosi di attività che Arta deve svolgere istituzionalmente per la Regione (ex art. 20, co. 1 L.R. 64/98), sicchè il totale dovuto dalla Regione è pari a € 65.976,07 (euro sessantacinquemilanovecentosettantasei/07);

2. L'ARTA potrà, a sua discrezione, utilizzare il contributo concesso, anche per acquisto e/o rinnovo di attrezzature scientifiche e/o per collaborazioni tecnico scientifiche necessarie all'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;

3. Il corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di fattura da parte dell'ARTA, anche in un'unica soluzione, entro 90 giorni (novanta) dalla fine della consegna parte di quest'ultima di tutto

il materiale da fornire quale risultato della prestazione commissionata con la presente convenzione.

ARTICOLO 6

Obblighi di ARTA

1. L'ARTA si impegna, in esecuzione della presente convenzione:

- a) a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza e nel rispetto della normativa vigente applicabile alle prestazioni richieste;
- b) a tenere informato il RUP della convenzione designato dalla Regione, in relazione alle attività effettuate per mezzo di resoconti da trasmettersi attraverso le vie ordinarie (es. posta, pec, email, fax, etc.);
- c) ad adempiere a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali a copertura dei rischi di infortuni per il personale addetto alle attività oggetto di convenzione.

ARTICOLO 7

Cronoprogramma di attuazione

1. Le parti stabiliscono, salvo modificazioni accolte da entrambe le parti, il seguente cronoprogramma dei lavori e di consegna delle elaborazioni prodotte:

- a) entro ilattività di sopralluogo e campionamento;
- b) entro ilconsegna risultanze analitiche di caratterizzazione e relazioni.

ARTICOLO 8

Designazione dei R.U.P.

1. Il RUP della Convenzione, per ARTA è la dr.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione "Chimica Ambientale, Centro di Riferimento diossine", nonché attuale Direttore del Distretto Arta Abruzzo di Pescara;
2. Il RUP della Convenzione per la Regione Abruzzo è il dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine.

ARTICOLO 9

Inadempienza – Revoca della Convenzione

1. La presente Convenzione può essere risolta a richiesta di ciascuna parte per inadempimento della controparte ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
2. La presente Convenzione può essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultate da atto scritto.

ARTICOLO 10

Domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - Regione Abruzzo: presso il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, in via Catullo, 2 65127 PESCARA;
 - ARTA Abruzzo: Direzione Generale in viale Guglielmo Marconi, n. 178 65127 Pescara.
 -

ARTICOLO 11

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troverà applicazione il Codice Civile, nonché le specifiche normative vigenti nelle materie di riferimento.

ARTICOLO 12

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pescara.

ARTICOLO 13

Norme richiamate

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 8 del DPR n. 131 del 26/4/1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

ARTICOLO 14

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione gli allegati:
 - a) Allegato 1- Studio "AnCoRa - analisi di rischio della fascia costiera della Regione Abruzzo", Gestione dei sedimenti - "Proposta preliminare di individuazione di un sito di immersione dei sedimenti"(elaborato RAP02R02);
 - b) Allegato 2 – Preventivo ARTA n. 02-bis DEL 01/04/2019 acquisito al SOMAM prot. n. 0142538/19 del 14/05/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'anno 2019 nelle date risultanti dalle firme digitali apposte presso gli uffici degli Enti firmatari.

per l'ARTA Abruzzo

Il Direttore Generale

Arch. Francesco Chiavaroli

per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini
